Delibera della Giunta Regionale n. 570 del 19/11/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo-Gest tecnico-amm.va LLPP

Oggetto dell'Atto:

RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI PREVISTE DALLA LEGGE N. 326 DEL 24 NOVEMBRE 2003 (OPCM N. 3362/004 E SS) E DALL' ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N. 39 CONVERTITO CON LEGGE N. 77 DEL 24 GIUGNO 2009 (OPCM N. 3907/2010 E SS).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

a) con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 - "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", è stata avviata una significativa e strategica azione di riduzione del rischio sismico attraverso la preventiva valutazione di sicurezza degli edifici strategici ed di quelli "rilevanti alle conseguenze del collasso" (fatto salvo per gli edifici progettati con le norme vigenti dopo il 1984), da effettuarsi, a cura dei rispettivi i proprietari, entro 5 anni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza (art.2,comma 3);

b) che il D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha istituito, per il triennio 2003-2005, un fondo per interventi straordinari finalizzati, tra l'altro, a interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico e ha altresì previsto che gli investimenti da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

c) che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 del 08 luglio 2004 ha, tra l'altro, definito le modalità di attivazione del predetto fondo per quanto attiene in via specifica alle azioni destinate alla riduzione del rischio sismico ed ha, altresì, ripartito tra le regioni le risorse finanziarie relative all'annualità 2004, destinando alla Regione Campania € 11.624.262,00 per l'effettuazione di verifiche tecniche e interventi di adeguamento o miglioramento sismico di edifici e opere infrastrutturali strategici o rilevanti ai sensi dell'art.2 comma 3, dell'OPCM n. 3274 del 20/03/03 s.m.i;

d) che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3505 del 9 marzo 2006 ha incrementato il predetto fondo assegnando, per l'annualità 2005, ulteriori risorse economiche alla Regione Campania pari a € 11.111.538,97 per la realizzazione di un secondo programma di verifiche e interventi;

e) che il primo programma delle verifiche a valere sui fondi annualità 2004 è stato approvato dalla Regione Campania con D.G.R. n. 2535 del 30 dicembre 2004 e modificato con D.G.R. n. 1159 del 29 giugno 2007 e dal Dipartimento della Protezione Civile con DPCM del 06/06/05, modificato con DPCM del 15/12/06 e con DPCM del 19/11/08;

f) che il secondo programma delle verifiche a valere sui fondi annualità 2005 è stato approvato dalla Regione Campania con D.G.R. n. 1837 del 20 novembre 2008 e dal Dipartimento della Protezione Civile con DPCM del 5/03/07;

PREMESSO altresì:

a) che l''art. 11 del Decreto-Legge n. 28 aprile 2009 n.39, convertito con Legge n.77 del 24 giugno 2009, ha istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico destinando alla Regione Campania una risorsa complessiva pari ad € 129.096.242,62;

b) che Ordinanze attuative del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, prevedono la possibilità di utilizzo di una quota, variabile fino al massimo del 2%, dei fondi assegnati per gli interventi per la prevenzione del rischio sismico, per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi previsti dall'ordinanza stessa (fino al 1% della quota assegnata ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'OPCM n. 3907/2010 e fino al 2% della quota assegnata, ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'OPCM n. 4007/2012 e OCDPC n. 52/2013, e dell'art. 2 comma 7 delle OCDPC n. 171/2014, OCDPC n. 293/2015, OCDPC n. 344/2016, OCDPC n. 532/2018);

RI[illegible]ne di carattere finanziario numerosi en[illegible]duto all'assolvimento degli obblighi di verifica del proprio patrimonio di cui al comma 3 art.2 dell'OPCM 3274/2003;

b) non sono stati finanziati da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ulteriori iniziative di valutazione di adeguatezza degli edifici alle norme tecniche antisismiche;
c) a tutt'oggi sussiste l'obbligo per gli enti della valutazione di sicurezza degli edifici strategici ed a quelli rilevanti alle conseguenze del collasso di cui all'OPCM n. 3274/03;

CONSIDERATO che:

a) con Decreto Dirigenziale n. 313 del 30/07/2019 dello Staff 50.18.91 della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile è stata approvata la manifestazione di interesse rivolta ai Comuni della Regione Campania interessati alla concessione di contributi finalizzati alla redazione di perizie per la sicurezza sismica degli edifici/infrastrutture di interesse strategico o rilevante di proprietà pubblica obbligatorie ai sensi del comma 3 art.2 dell'OPCM 3274/03
b) a seguito della manifestazione di interesse di cui sopra, con Decreto Dirigenziale n. 507 del 14/11/2019 sono stati approvati gli elenchi delle istanze pervenute e degli enti risultati idonei secondo i criteri indicati nel bando;
c) a fronte delle numerose istanze ricevute, è interesse della Regione Campania pervenire ad una più ampia conoscenza della vulnerabilità degli edifici strategici e rilevanti sul territorio regionale, per la qual cosa è necessario destinare maggiore risorse finanziarie;

RILEVATO che

a) ai sensi del comma 5 art. 1 dell'OPCM n. 3362/04 le Regioni definiscono la percentuale del fondo per interventi straordinari richiamato in premessa da destinare alle verifiche tecniche;
b) l'utilizzo della quota dei fondi assegnati per gli interventi per la prevenzione del rischio sismico dall'art. 2 comma 7 delle Ordinanze attuative del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (OPCM n. 3907/2010 – OPCM n. 4007/2012 - OCDPC n. 52/2013 - OCDPC n. 171/2014 - OCDPC n. 293/2015 - OCDPC n. 344/2016 - OCDPC n. 532/2018), istituito con la Legge n.77 del 24 giugno 2009 all'art. 11, è compatibile con la copertura delle spese per l'attuazione delle verifiche sismiche previste dall'OPCM n.3362 del 08/07/04;

PRESO ATTO che:

a) per consentire il finanziamento delle suddette iniziative di valutazione di adeguatezza degli edifici alle norme tecniche antisismiche di cui agli elenchi approvati con D.D. n. 507 del 14/11/2019 è possibile reperire i fondi necessari mediante una riprogrammazione delle economie accertate derivanti dall'attuazione delle Ordinanze n.3362/2004 e n. 3505/2006, riservandosi l'utilizzo delle ulteriori economie che possono emergere dalla conclusione delle istruttorie in corso, anche a parziale rettifica di quanto stabilito con D.G.R. n. 2535 del 30 dicembre 2004 e D.G.R. n. 1159 del 29 giugno 2007;
b) può essere altresì destinata alla suddetta finalità la quota non programmata per gli oneri di attuazione, previsti dall'art. 2 comma 7 delle Ordinanze attuative del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, nei limiti del 2% dei finanziamenti ricevuti ai sensi dell'art. 11 della Legge 77/2009, a parziale rettifica di quanto stabilito con D.G.R. n. 814 del 23 dicembre 2015;

RITENUTO di dover programmare, al fine di consentire il finanziamento delle iniziative di valutazione di adeguatezza degli edifici alle norme tecniche antisismiche di cui agli elenchi approvati con DD. n. 507 del 14/11/2019, le economie accertate derivanti dall¿attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004 e n. 3505/2006, riservandosi altresì l'utilizzo delle ulteriori economie che possono emergere dalla conclusione delle istruttorie in corso.

VISTO:

- del 8 luglio 2004 (G.U. n. 165 del 16 Luglio 2004);
- 09;
- la D.G.R. n. 2535 del 30 dicembre 2004 (BURC n. 7 del 31 gennaio 2005);
- la D.G.R. 1159 del 29 giugno 2007;
- l'OPCM 3505 del 9 marzo 2006 (G.U. n. 63 del 16 Marzo 2006);
- il DPCM 5 Marzo 2007 (G.U. n.154 del 5 luglio 2007);
- DPCM del 06/06/05;
- DPCM del 15/12/06;
- DPCM del 19/11/08;
- il DPCM 19 novembre 2008 (G.U. n. 9 del 13/01/2009);
- la D.G.R. 1837 del 20/11/2008 (BURC n. 52 del 18/12/2008);
- D.G.R. n.814 del 23/12/2015;

Propongono, e la Giunta in conformità con voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di riprogrammare, al fine di consentire il finanziamento delle iniziative di valutazione di adeguatezza degli edifici alle norme tecniche antisismiche di cui agli elenchi approvati con DD. n. 507 del 14/11/2019, le economie accertate derivanti dall'attuazione delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004 e n. 3505/2006, riservandosi altresì l'utilizzo delle ulteriori economie che possono emergere dalla conclusione delle istruttorie in corso;

2. di destinare alla suddetta finalità la quota non programmata per gli oneri di attuazione, previsti dall'art. 2 comma 7 delle Ordinanze attuative del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, nei limiti del 2% dei finanziamenti ricevuti ai sensi dell'art. 11 del Decreto-Legge n. 28 aprile 2009 n.39, convertito con Legge n.77 del 24 giugno 2009 (fino al 1% della quota assegnata ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'OPCM n. 3907/2010 e fino al 2% della quota assegnata, ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'OPCM n. 4007/2012 e OCDPC n. 52/2013, e dell'art. 2 comma 7 delle OCDPC n. 171/2014, OCDPC n. 293/2015, OCDPC n. 344/2016, OCDPC n. 532/2018);

3. di trasmettere copia della presente Deliberazione: al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, alla Direzione Generale 50.18, al Consiglio Regionale per opportuna conoscenza, nonché al BURC per la relativa pubblicazione.